



Banca popolare dell'Emilia Romagna

GRUPPO BPER

Spettabili
Confidi convenzionati

Oggetto: nuovo regolamento a breve termine in conto corrente – precisazioni e sollecito risposta.

Gentili signori,

con riferimento alla nostra precedente comunicazione ed alle Vostre indicazioni e suggerimenti, precisiamo quanto segue:

- I fidi (e le garanzie) sono da intendere soltanto a “scadenza fissa da esprimere in mensilità (es: 12 mesi, non GG/M/ANNO) ” e con durata, di regola, 12 mesi (sono comunque ammesse durate sino a 18 mesi). E’ da considerare, di conseguenza, superata tutta la parte del Regolamento riguardante l’operatività a “revoca”, che non sarà consentita.
- La data di decorrenza e scadenza del fido e della garanzia saranno resi coincidenti a cura della Banca, all’atto del perfezionamento del fido, e non sarà necessario che la delibera di garanzia del Confidi preceda la delibera della Banca.
- Con riguardo alle forme tecniche, oltre alle principali, possono essere garantite anche altre linee, quali prefinanziamenti mutui, anticipi contratti, anticipi import e similari. Il *pricing* applicato dalla Banca su forme tecniche diverse da quelle principali indicate in *Regolamento* sarà quello del “conto corrente ordinario”.
- La garanzia rilasciata dal Confidi si intende valida per la durata di 60 giorni successivi alla scadenza (ovvero durata superiore espressamente riportata nella delibera di garanzia del Confidi), salvo il caso di controgaranzia del Mediocredito Centrale (30 giorni anziché 60).

Precisiamo, inoltre, che il Regolamento è da intendere quale addendum della convenzione in essere, sostitutivo ed integrativo di quelle parti della convenzione che riguardano esclusivamente le linee di credito garantite dal Confidi nella forma tecnica di conto corrente.

Alla luce delle suddette precisazioni, chiediamo di restituirci la presente comunicazione firmata “per presa visione” ed invitiamo i Confidi che non lo avessero ancora fatto a firmare “per accettazione” il Regolamento inviato in precedenza.

Vi ricordiamo che, a far tempo dal 1/10/2013, in assenza di Vostra conferma e firma sull’operatività a breve termine in conto corrente qui proposta, le nostre filiali non potranno accettare delibere di garanzia a valere su nuove posizioni e dovranno rivolgersi – per le operazioni di rinnovo – ad altri Confidi.

Restando a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, l’occasione ci è gradita per porgervi i nostri migliori saluti.

Modena, 05 Agosto 2013

Per presa visione

Banca popolare dell'Emilia Romagna
Società Cooperativa



Banca popolare dell'Emilia Romagna

GRUPPO BPER

Spettabili

Confidi convenzionati

Oggetto: Regolamentazione dell'operatività Banca/Confidi sul breve termine in conto corrente.

Con riferimento alla convenzione base in essere tra la Banca e codesto Confidi, nonché all'accordo riguardante le condizioni applicate ai finanziamenti con garanzia consortile, col presente atto si intende regolamentare l'operatività relativa al breve termine gestito nella forma tecnica del conto corrente.

Nei punti che seguono si fissano le regole inerenti le principali forme tecniche convenzionate, la durata e la scadenza dei fidi banca e della garanzia consortile, le modalità di rilascio e di rinnovo dei fidi e delle garanzie, la gestione e l'aggiornamento delle condizioni, le modalità di accredito dei compensi ai Confidi.

1) forme tecniche conti correnti

Le principali forme tecniche convenzionate sono le seguenti:

- Conto corrente ordinario
- Conto di transito sbf
- Anticipo fatture

Altre forme tecniche potranno essere concordate e definite con successivi scambi di lettera.

Non sono ammesse linee di credito c.d. "promiscue", ma esclusivamente specifiche linee di credito su ciascun conto corrente.

Non sono ammessi conti unici per il salvo buoni fine, bensì due appositi conti correnti, uno ordinario e l'altro di transito sbf.

2) durata e scadenza dei fidi/garanzie

I fidi di conto potranno essere deliberati a "revoca" o a "scadenza fissa". Lo stesso fido dovrà avere identica delibera da parte sia della Banca sia del Confidi.

- **I fidi deliberati a "revoca"** si intendono con revisione interna a 12 mesi e senza scadenza predeterminata, salvo revoca. La revoca può essere disposta, tanto dalla Banca quanto dal Confidi, mediante invio di lettera raccomandata a/r da parte della Banca al Confidi o viceversa. La lettera di revoca della garanzia dovrà essere inviata dal Confidi alla Banca - all'indirizzo della filiale e, per conoscenza, alla Sede Legale - e sarà considerata efficace dalla data del ricevimento.
- **I fidi deliberati a "scadenza fissa"** avranno durata pari a 12 mesi e potranno essere rinnovati soltanto con una nuova domanda di fido ed una nuova delibera di garanzia.

Riguardo alle modalità di rilascio e di rinnovo dei fidi/garanzie si precisa che:

la delibera di garanzia del Confidi deve sempre precedere la delibera del fido da parte della Banca, ciò per allineare la durata del fido alla data di scadenza della garanzia rilasciata dal Confidi.

La delibera del fido da parte della Banca verrà presa entro i termini stabiliti nella delibera di garanzia del Confidi (comunque minimo 60 giorni, di regola 120 giorni). Decorso tale periodo, la delibera di garanzia del Confidi si considera decaduta e l'operazione dovrà eventualmente essere ripresentata con una nuova delibera di garanzia da parte del Confidi.

Fido della Banca e garanzia del Confidi hanno identica durata a decorrere dalla data di delibera della Banca. La data di decorrenza e la data di scadenza (ovvero di revisione) del fido e della relativa garanzia verranno comunicate con apposita lettera dalla Banca al Confidi.



a) **Sui fidi "a revoca"** si stabilisce una revisione interna a 12 mesi. La Banca ed il Confidi valuteranno la posizione e, salvo revoca, procederanno al rinnovo tacito del fido per altri 12 mesi.

In occasione della revisione interna,

- il Confidi chiederà alla Banca di procedere ad incassare le commissioni annuali di garanzia a carico del cliente ed a favore del Confidi;
- la Banca, nel caso di degrado o miglioramento del rating del cliente, provvederà ad assegnargli la nuova corrispondente "fascia di merito" e le relative condizioni (cfr. successivo punto 3).

Soltanto nel caso in cui si decidesse di modificare l'importo del fido oppure la forma tecnica dello stesso, sarà necessario che il Confidi provveda al rilascio di nuova delibera di garanzia.

Nel caso di revoca dei fidi (Banca) o di revoca della garanzia (Confidi), con i criteri di comunicazione sopra esposti, il Confidi resterà impegnato nei confronti della Banca, garantendo l'obbligazione posta a carico del cliente nei limiti dell'esposizione esistente alla data di efficacia della revoca.

b) **sui fidi a scadenza**, la garanzia rilasciata dal Confidi si intende comunque valida per la durata di 60 giorni successivi alla scadenza, salvo che nella delibera di garanzia non sia indicata specificamente dal Confidi una durata superiore.

In prossimità della scadenza del fido e della garanzia consortile, la Banca ed il Confidi dovranno valutare in tempo utile se rinnovare l'operazione. Tale rinnovo avrà data di inizio - tanto per il fido quanto per la garanzia consortile - pari alla data di scadenza della precedente operazione.

Il rinnovo del fido in scadenza potrà avvenire a partire dai 60 giorni precedenti la scadenza sino ai 30 giorni successivi alla scadenza stessa. Decorsi tali termini, la Banca potrà inviare lettera al cliente per richiedere il rientro.

3) gestione ed aggiornamento delle condizioni

Per una corretta gestione delle condizioni, nel rispetto di quanto previsto negli appositi accordi esistenti tra la Banca e codesto Confidi, la Banca provvede ad assegnare ai singoli conti correnti garantiti dal Confidi specifici codici interni di controllo.

I conti garantiti dal Confidi sono tenuti distinti da eventuali altri conti correnti con medesima forma tecnica riferibili allo stesso cliente.

Al singolo conto corrente, in fase di delibera del fido/garanzia, vengono attribuite le condizioni stabilite negli accordi sulla base del rating del cliente e della corrispondente "fascia di merito".

In fase di revisione interna dei fidi, nel caso in cui il cliente abbia migliorato o peggiorato il suo rating rispetto all'iniziale delibera del fido e della garanzia, la Banca provvede all'assegnazione della nuova "fascia di merito" e delle relative condizioni, raccogliendo contestualmente la firma del cliente per accettazione della "modifica bilaterale delle condizioni".

Nel caso di revisione delle condizioni per nuovi accordi intervenuti tra la Banca ed il Confidi, la Banca procederà a variare le condizioni applicate ai conti correnti ai sensi dell'art. 118 del TUB.

4) modalità di accredito dei compensi dovuti dal cliente al Confidi

La Banca procede ad addebitare il cliente ed accreditare contestualmente il Confidi soltanto all'atto del perfezionamento del fido, fermo restando il positivo superamento del controllo sul rapporto delle soglie usura tempo per tempo vigenti, tenuto conto degli interessi, spese e commissioni di competenza della Banca e del Confidi, secondo quanto indicato nella delibera di garanzia rilasciata dal Confidi alla Banca, firmata per accettazione dal cliente.

Qualora, nella iniziale fase di controllo del Tasso Effettivo Globale (TEG) dell'operazione, la Banca rilevasse lo sfioramento del tasso soglia d'usura, Banca e Confidi si accorderanno sulla misura della riduzione di tassi e commissioni che ciascuna delle due parti dovrà accollarsi per ricondurre il TEG entro i limiti consentiti dalla legge.

Per addebiti/accrediti da ripetere periodicamente a valere sulla medesima operazione, la Banca provvederà soltanto a seguito di ulteriori richieste formali ricevute dal Confidi.

5) delibera di garanzia conforme

Si allega il fac-simile della delibera di garanzia in uso presso il Confidi per operazioni a breve termine in conto corrente, nel rispetto degli accordi qui pattuiti.



Tale delibera, in particolare, deve riportare con chiara evidenza:

- descrizione sintetica della forma tecnica (vedi punto 1);
- percentuale e qualità della garanzia (diretta o sussidiaria, eventuale controgaranzia o co-garanzia);
- la dicitura "a revoca" ovvero "a scadenza fissa";
- durata della garanzia, sempre 12 mesi, a decorrere dalla data di delibera Banca
- termine massimo per delibera Banca post delibera garanzia Confidi (di regola 120 giorni, comunque minimo 60 giorni);
- le commissioni richieste al cliente specificando in modo chiaro tutte le spese/oneri/commissioni corrisposte dal Cliente al Confidi da rilevare per l'inclusione nel calcolo del TEG ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n. 108 - "Disposizioni in materia di usura" e come chiarito da Banca d'Italia nelle "Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura" pubblicate nel novembre 2010;
- nel caso di unica delibera di garanzia su più linee di credito, le suddette commissioni devono essere specificate per ogni singola forma tecnica.

La delibera non deve in alcun caso contenere clausole in contrasto col regolamento, ora alla firma.

Il presente "regolamento operativo" si intende ad integrazione delle convenzioni ed accordi firmati tra Banca e Confidi e potrà essere modificato in qualunque momento con semplice scambio di corrispondenza tra le parti.

Modena, 24 aprile 2013

Per accettazione



Banca popolare dell'Emilia Romagna
Società cooperativa

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. ...", written over the text of the bank's name.

Allegato fac-simile di delibera di garanzia in uso presso il Confidi